



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT**
**Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette, bonifica
e irrigazione**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9283 DEL 05/09/2025

OGGETTO: Valutazione di Incidenza – Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 1/2015, art. 13 – “Piano di Gestione Forestale dell’ASBUC di Nicciano e Loreno” - Proponente: AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI DI NICCIANO E LORENO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21/05/1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e successive modifiche e integrazioni;
Visto la Legge regionale n.1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23/03/2015;
Vista la D.G.R. n. 124 del 20/02/2013;
Vista la D.G.R. n. 180 del 04/03/2013;
Visto il D.M. 07 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica

continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;

Vista la D.G.R. n. 360 del 21-04-2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;

Vista l’istanza del Dott. For. Gabriele Mocio e la documentazione tecnica redatta dal Dott. For. Leonardo Bianco e dal Dott. For. Giacomo Marcelli, per “Piano di Gestione Forestale dell’ASBUC di Nicciano e Loreno”; acquisite agli atti con PEC prot. n. 114777-2025, PEC prot. n.116788-2025, PEC prot. n. 116791-2025 e PEC prot. n. 116794-2025 e integrate con PEC prot. n. 152110-2025, PEC prot. n. 157037-2025, PEC prot. n. 157039-2025 e PEC prot. n. 157041-2025;

Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all’interno del territorio comunale di Ferentillo e interessano i siti Natura 2000 ZSC IT 5220010 “Monte Solenne (Valnerina)” e ZPS IT 5220025 “Bassa Valnerina: Monte Fionchi – Cascata delle Marmore”;

Tenuto conto che l’attuazione degli interventi non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie per i quali i siti sono stati individuati a condizione che, come riportato nella documentazione tecnica:

- l’accesso alle aree d’intervento dovrà avvenire esclusivamente tramite la viabilità esistente con l’impiego di mezzi gommati;
- le piante destinate all’utilizzazione dovranno essere allestite in assortimenti commerciali che verranno accatastati in aree prive di vegetazione arborea o arbustiva spontanea;
- il concentramento del legname dovrà essere realizzato sulla viabilità esistente, ricorrendo nella maggior parte dei casi a canalette, muli o all’avvallamento manuale, evitando l’impiego di mezzi a motore;
- le aree di imposto del legname dovranno essere individuate al di fuori del bosco, in prossimità di strade carrabili e al di fuori di superfici riconducibili ad habitat di interesse comunitario;
- l’estensione delle superfici interessate dagli interventi selvicolturali dovrà essere inferiore ai 3 ettari e le medesime superfici saranno distribuite in modo da evitare contiguità tra le stesse;
- le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi dovranno essere effettuate al massimo entro i successivi trenta giorni dalla data di chiusura della stagione di taglio;
- non dovranno essere oggetto di taglio tutti i fusti di rovere a prescindere dalle dimensioni raggiunte oltre che di tutti gli individui di tasso, agrifoglio, bosso, tiglio, faggio, farnia, ontano e alloro eventualmente presenti nell’area;
- dovranno essere rilasciati gli individui di specie forestali di interesse faunistico con valenza trofica di cui all’allegato 1 della D.G.R. n. 1093/2021, escludendo il taglio di quelle a portamento arboreo laddove presentano un diametro del fusto a petto d’uomo superiore a 15 cm e di quelle a portamento arbustivo con diametro misurato ad un’altezza di 0,5 m dal piede superiore a 10 cm;

- dovranno essere rilasciati 3 alberi ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, scelti tra gli alberi di maggiore età e dimensioni, indipendentemente dalla specie e dall'aspetto morfologico e vegetativo, caratterizzati preferibilmente dalla presenza di nidi, cavità, fori di insetti e microhabitat in genere;
- gli interventi di taglio non dovranno essere effettuati su una fascia di ampiezza di 10 metri (misurate al piede della pianta) lungo la sponda del corso d'acqua "Fosso della Rocca" nelle sottoparticelle forestali 8/b e 17/a;
- per le opere di realizzazione e ripristino delle recinzioni dovrà essere prevista l'adozione di una palificata con pali in legno ogni 2,5/3 m e 4 ordini di filo in zinco-alluminio o acciaio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria a carico della viabilità e della sentieristica esistente dovranno essere realizzati in conformità con quanto previsto dagli artt. 77 e 82 bis del R.R. n.7/2002;
- fatta eccezione per le operazioni di esbosco, tutti gli interventi, inclusi la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle recinzioni, dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (15 aprile – 31 agosto);

E inoltre a condizione che:

- come riportato nelle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 ZSC IT 5220010 "Monte Solenne (Valnerina) e ZPS IT 5220025 "Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore", in habitat 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" non dovranno essere effettuati tagli nella direzione del pendio, operazioni di taglio su pendenze superiori a 60-70°, non dovranno essere asportate ramaglie e scarti post-ceduazione e il legno morto (necromassa) dovrà rimanere in bosco;
- come riportato nelle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 ZSC IT 5220010 "Monte Solenne (Valnerina) e ZPS IT 5220025 "Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore", il pascolo in bosco di ovini, bovini, caprini e suini è vietato. Negli habitat 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" e 9540 "Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici" è vietato il pascolamento di caprini. Inoltre dovrà essere rispettato il divieto assoluto di pratiche di miglioramento pascoli (trasemine), se non con germoplasma raccolto in situ;
- per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle recinzioni è vietato l'utilizzo di filo spinato e in tutte le opere di manutenzione delle recinzioni esistenti dovrà essere eliminato il filo spinato se presente. Tale prescrizione è valida sull'intera superficie pianificata per evitare danni a specie faunistiche d'interesse comunitario presenti nell'area;
- gli interventi di ripristino dell'invaso artificiale dovranno essere sottoposti a specifica procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
- all'interno di superfici classificate cartograficamente come habitat comunitari gli interventi di potatura o abbattimento a carico della componente arborea legati in modo generico a motivazioni di carattere protettivo e fitosanitario dovranno essere sottoposte a specifica Valutazione di Incidenza Ambientale, ad esclusione degli interventi conseguenti alle indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale;
- eventuali interventi di modifica alla viabilità e alla sentieristica esistente che determinino interferenze con gli habitat cartografati presenti dovranno essere sottoposti a specifica procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;

2. di disporre che il presente parere resta in vigore per tutto il periodo di validità del Piano;

3. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

- a) al proponente Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Nicciano e Loreno
c/o Dott. For. Gabriele Mocio - treebuforestale@pec.it;
 - b) al Comune di Ferentillo - comune.ferentillo@postacert.umbria.it;
 - c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - fr43633@pec.carabinieri.it;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette, bonifica e irrigazione;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 05/09/2025

L'Istruttore
- Filippo Cardelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/09/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Mariagrazia Possenti
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/09/2025

Il Dirigente
Francesco Grohmann
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2